

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che proroga gli adeguamenti degli accordi di autolimitazione tra la Comunità europea e l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica slovacca, l'Ungheria e l'Uruguay sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra nonché di animali vivi delle specie ovina e caprina

(94/830/CE)

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel 1989 e nel 1990 gli accordi di autolimitazione tra la Comunità europea e l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica slovacca, l'Ungheria e l'Uruguay sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra nonché di animali vivi delle specie ovina e caprina hanno subito adeguamenti, nell'ambito delle misure volte a stabilizzare i mercati del settore;

considerando che detti adeguamenti cesseranno di avere effetto il 31 dicembre 1994;

considerando che, in attesa dell'attuazione, il 1° luglio 1995, delle disposizioni di accesso, per questo settore, nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT (« General Agreement on Tariffs and Trade »), è necessario prevedere accordi temporanei relativi agli scambi nel settore delle carni ovine e caprine;

considerando che, date le circostanze, è opportuno prorogare di sei mesi la validità degli adeguamenti dei citati accordi di autolimitazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono approvati a nome della Comunità europea gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità

europea e l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica slovacca, l'Ungheria e l'Uruguay che prorogano gli adeguamenti degli accordi di autolimitazione tra la Comunità europea e i succitati paesi sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra nonché di animali vivi delle specie ovina e caprina.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT